

BES E DISABILITÀ

integrazione scolastica e personalizzazione a favore degli alunni con bisogni educativi speciali nella scuola secondaria di II grado

A cura di Rita Garlaschelli

UN PROCESSO CHE VIENE DA LONTANO...

«Non c'è peggiore ingiustizia del dare cose uguali a persone che uguali non sono»
(Don Lorenzo Milani)

Le principali tappe che riguardano la **DISABILITÀ**:

Art. 3 ed Art. 34 Costituzione

Legge 517 del 1977

Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987,

Legge 104 del 1992, che è il primo intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all'intero orizzonte esistenziale della persona disabile.

Le norme con specifico riferimento al sistema d'istruzione sono state riprese nel D.Lgs. 297/94, T.U. (capo IV artt. 312-318).

Notiamo, in particolare l'enunciazione all'art. 314, c. 3 :

«L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da **difficoltà di apprendimento** né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.»

Gli interventi in materia di DSA

Le linee guida del MIUR sull'integrazione degli alunni con disabilità (4 agosto 2009, prot. n. 4274)

Le norme in materia di **DSA**

la Legge 170 del 18/10/2010

il Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011

Le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento - 2011

IN ORDINAMENTO, IL DIRITTO DI TUTTI I RAGAZZI ALLA PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

La legge 53 del 2003 segna il riconoscimento del diritto di tutti i ragazzi alla personalizzazione dell'apprendimento, visto che impone di riconoscere e valorizzare le diversità individuali attraverso piani di studio personalizzati per i singoli alunni, per tutti i singoli alunni, e non solo per gli alunni con disabilità, perché tutti i singoli alunni sono diversi l'uno dall'altro.

Il decreto legislativo 59/2004 vincola le scuole di ogni ordine e grado ad applicare i piani di studio personalizzati che implicano un percorso di apprendimento rapportato alle potenzialità di sviluppo dell'allievo, o del gruppo di allievi, e caratterizzato da:

- organizzazione dell'oggetto di studio in forme adeguate ai livelli di competenza effettivamente raggiunti
- programmazione di attività per successivi stadi di sviluppo
- adattabilità e flessibilità

LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO

LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI IN MATERIA DI BES

- **DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012** : «STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA», documento emanato dal Dipartimento per l'Istruzione . Direzione generale per lo studente , l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione e firmato dal Ministro Profumo;
- **C.M N. 8 DEL 6 MARZO 2013**:INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DIRETTIVA, emanata dal Dipartimento per l'Istruzione, a firma del capo Dipartimento, Lucrezia Stellacci.
- **ORDINANZA MINISTERIALE N. 13 DEL 24 APRILE 2013**, Esami di Stato 2012/2013: art. 18. c.4 «alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura»
- **NOTA prot. 01551 del 27 GIUGNO 2013**. Il PAI e le modalità di richiesta delle risorse di sostegno.
- **NOTA prot. n. 2563 del 22 novembre 2013** – Chiarimenti
- **LINEE GUIDA PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**, prot. n. 4233 del 19.02.2014
- **SCHEDA** per lo svolgimento PROVE NAZIONALI INVALSI a.s.2013-2014
- **ORDINANZA MINISTERIALE N.37 del 19 MAGGIO 2014**, Esami di Stato 1013/2014: art.7, 13, 18 «candidati con BES»
- **NOTA prot. n. 3587 DEL 3 GIUGNO 2014** - Svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per alunni con BES
- **LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI**, prot. 7443 del 18 dicembre 2014

I contenuti della DIRETTIVA

Di fronte alla complessità delle “problematiche” che presentano gli alunni nelle nostre scuole, intende far proprio un approccio decisamente educativo, «per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta»

Riconosce l’apporto anche sul piano culturale del modello diagnostico ICF e tenta di definire normativamente l’innalzamento del livello di inclusività della scuola italiana.

Va a identificare un’area vasta di svantaggio scolastico: certificato, non necessariamente certificato, non sempre certificabile.

LA DIRETTIVA BES:

tre grandi sottocategorie

1. DISABILITÀ
2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (a loro volta da distinguere in DSA / deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria e in più, per la comune origine in età evolutiva, disturbo dell'attenzione e dell'iperattività)
3. AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO - ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE.

La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013

LE INDICAZIONI OPERATIVE

La Circolare ha messo mano a qualche **importante precisazione e dato più stringenti indicazioni.**

Sono i Consigli di classe a decidere, anche in assenza di certificazione, dove è opportuna e necessaria l'adozione della personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative. Possono attivare percorsi didattici personalizzati per il tempo strettamente necessario al superamento del bisogno. I Consigli di classe (o i team docenti) devono monitorare l'efficacia degli interventi.

Viene **rilanciata la progettazione didattico-educativa per es. calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita**, che viene definita più utile di misure dispensative e compensative.

Il percorso ipotizzato va esplicitato in un Piano Didattico Personalizzato, che è deliberato dal C. di classe e sottoscritto da DS, docenti e famiglia.

Si rinviano alle ordinanze specifiche le indicazioni per gli Esami di Stato.

La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013

LE CERTIFICAZIONI

I casi di disabilità e di DSA rimangono soggetti a obbligo di certificazione; per altri BES, in assenza di certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe verbalizza le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

L'ampliamento delle maglie della certificazione (v. per i DSA quando tarda la certificazione pubblica) viene raccomandato ai consigli di Classe sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Viene però richiamato per gli anni terminali il 31 marzo come data limite di presentazione della certificazione da parte delle famiglie (v. Conferenza Stato-Regioni).

Lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale va individuato sulla base di elementi oggettivi (segnalazioni dei servizi sociali) o di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Soprattutto per gli stranieri è da monitorare l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative. La dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si determina se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2012. Si ricorda che il DPR n. 89 del 2009 consente l'utilizzo delle 2 ore di seconda lingua comunitaria per l'insegnamento dell'italiano agli alunni stranieri.

Gli alunni con disabilità

LA PERSONA HANDICAPPATA

(art. 3 Legge 104)

“ E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”



Art. 3 . LE DIVERSE CONDIZIONI E I RELATIVI DIRITTI

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

LA CERTIFICAZIONE DI DISABILITA'

E' l'unico presupposto giuridico per l'assegnazione della risorsa del sostegno.

La norma di riferimento attuale è il DPCM 185 del 2006: per l'integrazione scolastica la certificazione è emessa da un Collegio ASL.

Regione Lombardia ha dato applicazione alla norma, salvaguardando le certificazioni antecedenti al 2006 v. modello BH tuttora valido (nota DGR 3449/2006 e DGR 2185/2011)

La nota MIUR 4902 del 19.09.2013 esonera dalla seduta del Collegio di certificazione i bambini affetti da sindrome di Down, per i quali basta anche l'attestazione del medico curante.

I verbali dei Collegi per l'invalidità civile possono essere presi in considerazione quando attestano disabilità sensoriale.

ALTRA DOCUMENTAZIONE PER LA DISABILITA'

La Diagnosi Funzionale va aggiornata ad ogni cambio di ciclo scolastico.

Dalla Diagnosi Funzionale si ricava un altro dato: la necessità dell'intervento di tipo educativo, che è a carico dell'Ente Locale.

Certificazione e diagnosi funzionale sono i presupposti documentali per redigere il PEI.

LA LEGGE 104/1992 per la scuola

L'art. 12 sancisce il diritto all'integrazione in ogni ordine e grado di scuola, sottolineando che il diritto all'educazione *non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.*

L'art. 13 ribadisce che **l'integrazione stessa si realizza nelle classi "comuni"** e che in tutte le scuole di ogni ordine e grado sono garantite le attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Nella scuola secondaria superiore le attività di sostegno sono strutturate secondo aree disciplinari. Si conferisce **la con-titolarità** delle sezioni e classi in cui insegnano, ai docenti specializzati, specificando inoltre che essi partecipano a tutte le attività scolastiche degli organi collegiali, secondo la loro competenza.

L'art. 14 stabilisce l'obbligo da parte del Ministero di provvedere alla **formazione e all'aggiornamento** del personale docente, tutto il personale docente e non solo gli insegnanti di sostegno, in tema di integrazione.

L'art. 16 tratta una materia di particolare delicatezza, tuttora questione aperta in tema di integrazione dei disabili: **la valutazione del loro rendimento e delle prove d'esame che deve rapportarsi al PEI (Piano educativo individualizzato)** approvato dai competenti organi collegiali.

IL DLgs 297/1994

TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Le norme della Legge 104 con specifico riferimento al Sistema d'istruzione
Sono state riprese nel D. Lgs. 297/94:

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni

Sezione I - Alunni handicappati

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

Art. 312 - Principi generali

Art. 313 - Soggetti aventi diritto

Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione

Art. 315 - Integrazione scolastica

Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica

Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

Art. 319 - Posti di sostegno

Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare

Art. 321 - Programmazione educativa nella scuola media

Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità

Art. 322 - Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti

Art. 323 - Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti

Art. 324 - Scuole con particolari finalità

Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti

Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti

Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione

4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un **piano educativo individualizzato**, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola (...)

Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e **idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.**

3. **Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.**

4. **Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.**

LE LINEE GUIDA DEL MIUR SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

4 agosto 2009, prot. n. 4274

I PUNTI FERMI

- ✓ **Costruzione condivisa del PEI**
- ✓ **Rispetto pieno del diritto allo studio** - «Qualora, per specifiche condizioni di salute dell'alunno (di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico) o per particolari situazioni di contesto, non fosse realmente possibile la frequenza scolastica per tutto l'orario, è necessario che sia programmato un intervento educativo e didattico rispettoso delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzato al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti anche nei periodi in cui non è prevista la presenza in classe.»
- ✓ **Sui laboratori che accolgono più alunni con disabilità** «...è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di *laboratori* che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell'anno scolastico.»
- ✓ **Gruppi di lavoro orientati al Progetto di vita**
- ✓ **Partecipazione di tutti i docenti (sostegno e curricolari)**
- ✓ **Cura della documentazione**
- ✓ **Cura della continuità**

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

La figura nasce giuridicamente con il DPR 970/1975: è personale docente con particolari competenze che «può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, e in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento».

L'assegnazione alla classe è di competenza del Dirigente Scolastico. Il docente di sostegno è contitolare della classe (legge 148/90). Si veda il DPR 122 /2009, all'art. 4: I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Nel primo ciclo generalmente si assegna un unico docente di sostegno alla classe in cui è inserito un alunno con disabilità.

Nella secondaria di II grado è più frequente l'assegnazione di due docenti, in relazione alle classi di concorso.

All'esame di stato conclusivo del I ciclo il docente di sostegno è membro di diritto e partecipa a tutte le operazioni per tutti gli alunni.

IL PEI

- i contenuti
- la tempistica di elaborazione
- la sottoscrizione
- trasparenza e accesso agli atti (legge 241/1990)

LA VALUTAZIONE

La normativa per gli alunni con disabilità

L'individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l'alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione.

L'articolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (DPR 122/2009) prevede che, in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma .

Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili alla programmazione di classe il percorso formativo consente l'acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 DPR 122/2009).

Nella scuola secondaria di II grado si distinguono due diversi percorsi scolastici.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Art. 9 DPR 122/2009

Art. 9.

1. La valutazione degli alunni con disabilita' certificata nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Alunni con disabilità

I PERCORSI POSSIBILI

nella secondaria di II grado

Programmazione riconducibile ai cosiddetti **OBIETTIVI MINIMI** previsti dalla programmazione di classe, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001)

Gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe

Per gli studenti è possibile prevedere:

1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. MEZZI DIVERSI
2. MODALITA' DIVERSE
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO (semplificazione)
4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte.

Gli assistenti all'autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).

Nella classe quinta la presenza del docente di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la sua presenza.

Alunni con disabilità

I PERCORSI POSSIBILI

nella scuola secondaria di II grado

Programmazione NON riconducibile a quella prevista per la classe in cui è inserito l'alunno disabile

La Programmazione è differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai traguardi di apprendimento ministeriali.

E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Possono partecipare agli esami di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite, utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

E' possibile durante il percorso di studi il passaggio da una programmazione per obiettivi minimi al progetto differenziato e viceversa?

Personalizzazione significa rispondere ai bisogni educativi dell'alunno che possono mutare, per cui è ampiamente possibile modificare l'intervento didattico in relazione all'evolversi del processo di apprendimento.

Va rispettato assolutamente il principio di trasparenza e perseguito con pienezza il coinvolgimento della famiglia nelle scelte.

Il passaggio da una programmazione all'altra implica la formalizzazione da parte del Consiglio di Classe e scelte conseguenti, anche in materia di recupero di competenze eventualmente non conseguite,

Va valutata con grande attenzione la scelta di modifiche nelle programmazione educativa nell'ultimo anno del corso.

Gli alunni con DSA

LE NORME IN MATERIA DI DSA

Dopo alcuni anni di note e di un sostanziale vuoto normativo ...

Legge 170 dell' 8 ottobre 2010 - Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011

Articolo 5 - Interventi didattici individualizzati e personalizzati

La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un **Piano didattico personalizzato**, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

LE LINEE GUIDA (allegate al DM del 12.07.2011) -

Prevedono strumenti compensativi e misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento

Legge 170 dell' 8 ottobre 2010

I CONTENUTI

Art. 1

Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

LA CERTIFICAZIONE

Art. 3 Legge 170 Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

(...)

REGIONE LOMBARDIA

Nota del 5.07.2011 Direzione Generale della Sanità Certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA)

Precisa che la diagnosi di DSA può essere effettuata

- dalle UOMPIA delle strutture pubbliche e private accreditate
- in alternativa, da operatori di altre strutture specialistiche che abbiano in carico gli utenti.

In entrambi i casi, essa deve avvenire secondo i criteri previsti dalle Linee di indirizzo regionale per la NPIA (DGR 6860/2008) e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007.

Per la diagnosi di DSA sono necessari:

- la presenza di un'equipe multiprofessionale con competenze specifiche, che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapeuta del linguaggio
- l'utilizzo per la valutazione della testistica validata e standardizzata indicata dalla Consensus Conference esplorando le necessarie componenti cognitive, psicologiche, neurologiche, sensoriali e neuropsicologiche.

Ai genitori va restituita una relazione clinica chiara e dettagliata, con allegata l'indicazione dei test effettuati e dei punteggi conseguiti.

In caso di dubbio, l'ente che riceve la certificazione può richiedere un parere all'UOMPIA.

C.M. n. 3573 del 26.05.2011

Diagnosi alunni con DSA precedente all'entrata in vigore della Legge 8 ottobre 2010 n.170

(...)

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge in questione, l'individuazione di alunni e studenti con DSA avviene mediante specifica diagnosi rilasciata dalle strutture specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale. L'articolo citato dispone, inoltre, che le Regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate. Pertanto, il dettato della Legge innova quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 26/A 4° del 5 gennaio 2005, ove era indicata la possibilità di avvalersi direttamente, per il rilascio della diagnosi, di specialisti o di strutture accreditate.

Risulta tuttavia opportuno precisare, anche a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dal territorio, che **le disposizioni in parola hanno effetto solo a partire dall'entrata in vigore della stessa Legge, ossia dal 2 novembre 2010. Gli alunni e gli studenti, con diagnosi di DSA redatta anteriormente all'entrata in vigore della Legge, potranno quindi regolarmente usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti, sia nella normale attività didattica sia nell'ambito dei prossimi Esami di Stato.**

Inoltre, in considerazione dell'imminente svolgimento degli scrutini finali e degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo, i Dirigenti scolastici potranno ritenere valide anche le diagnosi o le certificazioni rilasciate da specialisti o strutture accreditate successivamente al termine sopra richiamato, e comunque in tempi utili per l'attivazione delle previste misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nelle more dell'emanazione da parte delle Regioni di appositi provvedimenti, tesi a disciplinare quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge in parola, fatte salve le disposizioni eventualmente già emanate dalle Regioni stesse

LE LINEE GUIDA

(allegate al DM del 12.07.2011)

Un obiettivo fondamentale:
la tutela del diritto allo studio degli alunni e studenti con DSA, attraverso la definizione anche in questo ambito dei livelli essenziali di prestazione del servizio di istruzione e formazione.

Al centro dell'intervento si deve porre la persona, unica e irripetibile, con i suoi bisogni, la sua singolarità e complessità.

LE LINEE GUIDA PER I DSA

un affondo molto significativo in campo pedagogico-didattico

Contengono le metodologie, gli strumenti, le modalità relazionali che devono caratterizzare l'intervento didattico in tutti gli ordini di scuola, nelle diverse aree, nei diversi contesti nei Confronti degli studenti con DSA.

MA ANCORA UNA VOLTA SI SOTTOLINEA
COME LA DIDATTICA *DOVREBBE* ESSERE
PER TUTTI GLI ALUNNI!

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

UN PRESUPPOSTO FONDAMENTALE:

la conoscenza da parte del docente dei DSA e di come si manifestano

- lo studio
- la formazione iniziale e continua
- il riconoscimento attraverso l'osservazione in classe:
 - delle prestazioni atipiche
 - degli stili di apprendimento

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

ATTENZIONE ALLA DIMENSIONE EMOTIVA E RELAZIONALE

« È importante che il **bambino si senta protagonista di piccoli successi**. Sono quindi necessari la flessibilità nelle proposte didattiche, il successo, le gratificazioni, la finalizzazione delle attività»

«**assumere atteggiamenti incoraggianti, evitando di incrementare l'ansia e gratificando anche i minimi risultati degli alunni con difficoltà**, che non dovrebbero mai essere allontanati dai compagni e dalle attività del gruppo classe»

«Il successo nell'apprendimento è l'immediato intervento da opporre alla **tendenza degli alunni o degli studenti con DSA a una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima**. La specificità cognitiva degli alunni e degli studenti con DSA determina, inoltre, per le conseguenze del disturbo sul piano scolastico, **importanti fattori di rischio per quanto concerne la dispersione scolastica dovuta, in questi casi, a ripetute esperienze negative e frustranti durante l'intero iter formativo** «

«**dispensare l'alunno o lo studente con DSA da alcune prestazioni**, oltre a non avere rilevanza sul piano dell'apprendimento – come la lettura ad alta voce in classe – **evita la frustrazione collegata alla dimostrazione della propria difficoltà**»

Legge 170 dell' 8 ottobre 2010

Art. 5

Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
 - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
 - b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
 - c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo **anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.**
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne **gli esami di Stato** e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011

Articolo 5 -Interventi didattici individualizzati e personalizzati

1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un **Piano didattico personalizzato**, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

LINEE GUIDA

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

dati anagrafici dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo. Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato.

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

L'AZIONE

Si deve predisporre un percorso didattico mirato (il Piano didattico personalizzato) con l'indicazione delle strategie da adottare, delle attività di recupero, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, delle forme di verifica e valutazione ad hoc. Il tutto nel fondamentale raccordo con la famiglia, con cui va stipulato un chiaro patto educativo-formativo.

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI

Sono strumenti didattici o tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Tali strumenti sollevano il soggetto da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI

- ✓ sintesi vocale
- ✓ registratore
- ✓ programmi di videoscrittura con correttore ortografico
- ✓ calcolatrice
- ✓ altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

LE MISURE DISPENSATIVE

Sono interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Prevedono Anche la possibilità di assegnare maggior tempo per lo svolgimento di una prova o di far svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto.

Legge 170 dell' 8 ottobre 2010

I CONTENUTI

Art. 5

Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di **appositi provvedimenti dispensativi e compensativi** di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
 - a) **l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata**, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
 - b) **l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;**
 - c) per **l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi** che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, **adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.**

Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011

LA QUESTIONE DELLE LINGUE STRANIERE

Articolo 6- Forme di verifica e di valutazione

4. Le Istituzioni scolastiche **attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere.** A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. (...)

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, **si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:**

- **certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;**
- **richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;**
- **approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica,** con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali -sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

6. **Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.**

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

Il contenzioso

- i tempi e i modi della certificazione
- l'applicazione di strumenti compensativi e di misure dispensative: sempre meglio documentare
- con certificazione di DSA un percorso senza ostacoli?

Gli alunni con BES

Scuola e BES: lo scenario

- L'ampliamento delle funzioni della scuola (dalla scuola per tutti alla scuola per ciascuno)
- Il disagio scolastico come dato strutturale
- Il disagio scolastico come dato plurale

LA TERZA CATEGORIA

Studenti con gravi difficoltà legate all'area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale

Scuola e BES: lo scenario

- Il disagio scolastico come dato dinamico
- Il disagio scolastico come una situazione che può richiedere il concorso di molti attori



Scuola e BES: lo scenario

Il rispondere alle situazioni di BES richiede un processo non confinabile in automatismi, ma che richiede valutazione pedagogica.

Disabilità	Disturbi evolutivi specifici		Svantaggio socio-economico-culturale
'OBBLIGO' PEI	DSA «Obbligo PDP»	Deficit del linguaggio Deficit coordinazione motoria Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività - ADHD Funzionamento intellettuale limite (al confine tra disabilità e disturbo specifico) PDP FACOLTATIVO	PDP FACOLTATIVO

Alcune domande in merito alla decisione di elaborare il PDP

- a) Vi è bisogno di un intervento didattico particolarmente strutturato?
- b) Che vantaggio c'è nella definizione formale di un piano didattico personalizzato? È fattibile? Vi sono contro indicazioni?

Personalizzare non significa operare al ribasso

- La prospettiva della didattica a misura di ciascuno non può però essere declinata al ribasso.
- La didattica 'inclusiva' non può essere interpretata come un movimento di riduzione dei carichi didattici e degli obiettivi.

Darsi un metodo

- Rilevare – osservare
- Valutare - decidere
- Elaborare e attivare strategie
- Verificare e valutare

LE LINEE GUIDA PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 2014

qualche puntualizzazione rispetto alle norme sui BES

Un richiamo alla complessità che caratterizza le nostre scuole.

Chi sono gli alunni di origine straniera ? Un «*pianeta*» da esplorare

- alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia/non nati in Italia, scolarizzati in Italia/NAI
- alunni con ambiente familiare non italofono
- minori non accompagnati
- alunni figli di coppie miste
- alunni arrivati per adozione internazionale
- Studenti universitari con cittadinanza straniera

Gli alunni stranieri

2014 - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

«Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (v. nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni provenienti da paesi di lingua non latina»

ATTENZIONE A NON CADERE (pure con finalità apprezzabili) IN DISCRIMINAZIONI

LA VALUTAZIONE: gli alunni stranieri

La normativa vigente (DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica) prevede che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forma e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente, comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali».

La normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

LA VALUTAZIONE: gli alunni stranieri Neo Arrivati

Per questi alunni i Consigli di Classe possono decidere di adottare un PDP che dovrà essere accluso alla documentazione d'esame. Resta inteso che la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si determina se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2012.

LE INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI STATO

L'ordinanza n. 37 del 19 maggio 2014 – Esami II ciclo

Art. 7 - i candidati esterni con Bisogni Educativi Speciali (BES) potranno usufruire nell'esame preliminare delle medesime agevolazioni già previste per la fase dell'esame di Stato. Pertanto, il Consiglio di classe, tiene nella dovuta considerazione le specifiche situazioni soggettive debitamente comprovate. **In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.**

Art. 18, c. 4 -4. **Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.**

LE INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI STATO

L'ordinanza n. 11 del 29 maggio 2015 – Esami II ciclo

Art.23. comma 4

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). **A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.**